

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 ottobre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2017, n. 2.

Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). (17R00151) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2017, n. 3.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017. (17R00171). Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2017, n. 6.

Modifica del regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario. (17R00128). Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2017, n. 056/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (17R00209) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2017, n. 057/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312. (17R00210) Pag. 4



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2017, n. 060/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). (17R00208) Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 3.

Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna. (17R00142) Pag. 10


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2017, n. 10.

Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Modifiche alla legge regionale n. 22/2002. (17R00161) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 11.

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005. (17R00162) Pag. 13



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2017, n. 2.

Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3

1. L'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Nucleo richiedente*). — 1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2010

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2010, dopo le parole «contratto matrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, unione civile o convivenza di fatto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 3/2010

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 3/2010, le parole «conviventi *more uxorio*» sono sostituite dalle seguenti: «parti dell'unione civile o conviventi di fatto».

2. La lettera m) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«m) richiedenti che contraggono matrimonio, unione civile o conviventi di fatto entro la data di scadenza del bando di concorso o che l'hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;».

3. La lettera t) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«t) coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti, ovvero figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti o figlio di caduti sul lavoro.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2010


1. L'art. 13 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Successione nella domanda e nell'assegnazione*). — 1. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione, nell'ordine, il coniuge, i figli, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'art. 4, comma 1.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, dell'unione civile o della convivenza normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso di cessazione della convivenza non normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

3. Se l'assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella convenzione secondo l'ordine indicato al comma 1. Il subentrante, purché risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la perma-



nenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 3/2010

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonché di disagi abitativi di carattere sociale e di riduzione della morosità, si ricorre a:

a) programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore;

b) cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;

c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«2. L'ente gestore dispone la mobilità dell'utenza qualora venga meno l'esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 3/2010

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2010, le parole «per un periodo superiore a tre mesi» e la parola «non» sono soppresse.

Art. 7.

Sospensione dei procedimenti di decadenza

1. I procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 3/2010 e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino all'approvazione della modifica dell'art. 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale») e sono rivalutati sulla base delle nuove disposizioni regolamentari comprendenti anche forme di tutela degli assegnatari, contemperando gli interessi degli enti coinvolti.

Art. 8.

Disposizioni in materia di fondo sociale

1. Al fine di una revisione delle disposizioni sul fondo sociale, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente in ordine ai criteri da adottare, può avviare una sperimentazione per ambiti territoriali circoscritti, previo confronto con le agenzie territoriali per la casa e i comuni.

2. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente in ordine agli esiti della sperimentazione di cui al comma 1.

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 marzo 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00151

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2017, n. 3.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017.

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13S1 del 30 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga esercizio provvisorio

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2017, stabilita dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie) sino al 31 marzo 2017, è prorogata al 30 aprile 2017.



Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 marzo 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00171

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2017, n. 6.

Modifica del regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 7 marzo 2017*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 febbraio 2017, n. 208

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. In deroga all'articolo 3, comma 1, le domande di contributo per l'anno 2017, possono essere presentate all'Ufficio provinciale funivie entro il termine perentorio del 30 settembre 2017».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 marzo 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*)

17R00128

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2017, n. 056/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 2017*).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d), che prevede che con regolamento regionale siano stabiliti: «a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali; [...] c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi; d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20»;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 3 marzo 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e



ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. il Presidente
Il Vicepresidente
BOLZONELLO

Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)» è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il comma 4 non si applica ai servizi sperimentali di cui all'art. 31, comma 2-bis».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I servizi sperimentali possono essere rivolti anche a bambini dai tre mesi di età qualora gli stessi siano avviati a seguito di specifici atti di programmazione regionale».

Art. 3.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Dopo il comma 11 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il comma 8 non si applica ai servizi sperimentali di cui all'art. 31, comma 2-bis».

Art. 4.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Al comma 6-bis dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011, dopo le parole «a tale percentuale minima.» è aggiunto il seguente periodo «È altresì possibile derogare dalla percentuale massima qualora le richieste di accesso provenienti dai lavoratori dell'azienda o di più aziende siano inferiori al 55 per cento».

Art. 5.

Modifica all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2 il progetto di cui al comma 1, qualora sia predisposto con caratteristiche richieste da specifici atti di programmazione regionale, è presentato ai fini della sua valutazione alla Regione.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Vicepresidente: BOLZONELLO

17R00209


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2017, n. 057/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 2017).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;



Visto l'art. 2, comma 86, della legge regionale n. 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile», emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 11, comma 5, in tema di modalità e termini di presentazione della domanda di contributo e l'art. 16, commi 6 e 7, in tema di modalità di rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria;

Ravvisata l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, mediante modifica al proprio decreto n. 0312/Pres./2011, prevedendo la possibilità, per l'impresa beneficiaria, di rendicontare anche spese sostenute mediante modalità non esclusivamente riconducibili al bonifico bancario o postale, alla ricevuta bancaria o al bollettino postale;

Ravvisata inoltre l'opportunità di innalzare a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Ravvisata infine l'opportunità di allineare le disposizioni del proprio decreto n. 0312/Pres./2011 in materia di attestazione di avvenuta ricezione della PEC contenente la domanda di contributo alle altre linee contributive finanziate mediante delega al sistema camerale;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 338;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di

progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Il Presidente
Il Vicepresidente
BOLZONELLO

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'art. 11 le parole: «attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «espressa in hh:mm:ss attestata dal file «daticert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa»;

b) alla fine del comma 7 sono aggiunte le parole: «a valere sul medesimo avviso».

Art. 2.

Modifica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 le parole: «al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 5».

Art. 3.

Modifiche dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011


1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 312/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) le lettere a), b) e c) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

«a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;



c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

c) al comma 8 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle parole: «comma 7»;

d) il comma 9 è abrogato;

e) il comma 10 è abrogato.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Vicepresidente: BOLZONELLO

17R00210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2017, n. 060/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi 38-39-40-41-42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei proprietari e dei conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali numeri 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della legge regionale

n. 21/2016, in attuazione dell'art. 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 337;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'art. 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Il Presidente
Il Vicepresidente
BOLZONELLO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'art. 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
(Omissis)

Art. 1.


Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'art. 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, i beneficiari sono i proprietari e conduttori di campeggi, sia pubblici che privati, interamente ubicati in Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Per i comuni parzialmente montani l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia alla pagina web http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/.



Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi:

- a) acquisto di arredi e attrezzature;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;
- c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;
- d) attività di promozione turistica.

2. Ogni richiedente, a pena di esclusione, può presentare al massimo due domande di contributo e per una sola struttura destinata a campeggio, una a valere sulle tipologie di intervento di cui alle lettere a), e/o b), e/o c), ed una per la tipologia di intervento di cui al comma 1 lettera d).

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:

a) acquisto di arredi e attrezzature, ad esclusione di materiale usato per l'intervento di cui all'art. 3 comma 1 lettera a). Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria e stoviglie;

b) spese per lavori per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 b) e c), così come indicati all'art.56 comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;

c) ai fini dell'attività di promozione di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) turistica esclusivamente le spese per l'ideazione e la produzione di veicoli informativi, gadgets e altri materiali promozionali dell'iniziativa.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese per l'IVA, nonché i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e spese notarili. Non risultano ammissibili le spese per trasporto e montaggio.

4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo edilizio ove richiesto ai sensi di legge.

Art. 5.

Cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime «*de minimis*», e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'art. 4.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

Art. 6.

Regime di aiuto ed ammontare del contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 39 della legge regionale n. 25/2016, il contributo è concesso nella misura massima di euro 200.000,00, e fino all'80 per cento della spesa ammissibile. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 1.

3. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti integralmente finanziabile, per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e con l'impegno a finanziare la parte residua con fonti di finanziamento diverse.

4. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 3 può essere integrato, sino al raggiungimento del massimo concedibile, con ulteriori risorse che si rendano disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla base dei modelli di cui agli allegati D ed E al presente regolamento, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, nonché tutte le comunicazioni relative al procedimento, sono presentate alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it

3. Le domande di cui all'art. 3 comma 2 possono essere trasmesse mediante un unico invio PEC. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricezione di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

4. La domanda si intende validamente inviata se:

a) inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente, all'indirizzo PEC indicato al comma 2;

b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità;

c) è apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposta marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal richiedente, ed inviato tramite PEC.

5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) e c) e di cui all'allegato B per gli interventi di cui all'art. 3 lettera d) del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente a pena di inammissibilità.

6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) in caso di lavori: relazione descrittiva dell'opera da realizzare, computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di spesa indicate nel prezzario regionale vigente (non saranno in ogni caso ammesse voci di spesa con importi superiori rispetto a quanto indicato nel prezzario. Eventuali nuove voci di spesa non indicate nel prezzario saranno ammesse solo se corredate da analisi del prezzo), elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, quadro economico e cronoprogramma dell'opera comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori sottoscritti dal professionista tecnico incaricato;

b) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso;



c) in caso di attività di promozione turistica: relazione descrittiva dell'intervento corredata da tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso;

d) dichiarazione del beneficiario relativa alla proprietà o alla titolarità del contratto di gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento;

e) dichiarazione del beneficiario di essere in attività, regolarmente costituito ed iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente;

f) dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

g) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 11, redatta secondo l'allegato C, sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante;

h) per i soli conduttori, autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario della struttura;

i) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 nel caso in cui l'istanza di finanziamento sia presentata da un soggetto pubblico.

Art. 8.

Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità da quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

2. Il richiedente può presentare al massimo due domande di contributo e per una sola struttura destinata a campeggio, una a valere sulle tipologie di intervento di cui alle lettere a), e/o b), e/o c), ed una per la tipologia di intervento di cui al comma 1 lettera d). Non sono ammesse le domande presentate da un medesimo richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile.

3. Sono altresì inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre il termine di cui all'art. 8, comma 1 e, per il solo anno 2017, oltre il termine di cui all'art. 20, comma 1.

Art. 9.

Termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Con autonomi decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, per le tipologie di intervento di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) e c) e la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, per le tipologie di intervento di cui all'art. 3 lettera d). Suddetti decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresì indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'art. 11.

3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento e per il solo anno 2017, dal termine previsto all'art. 20, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:

a) Comuni ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla delibera della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il Comune proponente l'intervento:

- 1) Zona A punti 1;
- 2) Zona B punti 3;
- 3) Zona C punti 5.

La presenza di centri abitati facenti parte del Comune e rientranti in zone diverse da quella in cui è classificato il Comune stesso non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio, neppure nel caso in cui l'intervento venga realizzato all'interno del centro abitato. I comuni montani di cui all'art. 2 della legge regionale n. 33/2002 non rientranti nella classifica di cui alla citata delibera della Giunta regionale n. 3303/2000 verranno comunque considerati come appartenenti alla zona A di svantaggio socio-economico.

b) Acquisto di arredi e attrezzature punti 3;

c) Lavori:

1) Interventi di ampliamento (art. 4 comma 1 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19) punti 12;

2) Interventi di ristrutturazione (art. 4 comma 1 lettera c) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19) punti 10;

3) Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4 comma 2 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19) punti 8;

4) Interventi di ammodernamento (interventi di rifacimento, adeguamento, rinnovo di parti della struttura ricettiva esistente non compresi nei punti precedenti) punti 6;

d) Utilizzo di fonti rinnovabili, punti 3;

e) Incremento della capacità ricettiva del 10%, punti 5;

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12.

Termini di avvio e conclusione dell'iniziativa


1. I termini di avvio e conclusione dell'iniziativa saranno fissati nel decreto di concessione.

2. Il termine per l'inizio e la fine dei lavori nonché quello di riconcazzazione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi e la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, sia i beni oggetto dell'intervento.



2. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.

5. Il beneficiario è tenuto a comunicare al Servizio coordinamento politiche per la montagna la data di inizio nonché la data di fine dell'intervento.

Art. 14.

Modifiche all'intervento

1. Le modifiche all'intervento finanziato sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e da una relazione illustrativa della modifica stessa, se incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 11, comma 2. In tutti gli altri casi le modifiche all'intervento finanziato sono tempestivamente comunicate al Servizio, corredate dalla documentazione tecnica alla modifica progettuale, una relazione illustrativa e una dichiarazione che la modifica intervenuta non incide sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, al fine di procedere all'eventuale rideterminazione del contributo.

2. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 15.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario presenta la documentazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC.

2. Il beneficiario presenta la documentazione di spesa ai fini dell'erogazione del contributo a titolo di acconto, in misura non inferiore al 70% della spesa ammessa.

3. La rendicontazione deve essere presentata entro il termine indicato nel decreto di concessione.

4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, e 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, oltre alla relazione descrittiva della spesa sostenuta e dei risultati raggiunti e la sua connessione con l'attività esercitata.

La rendicontazione della spesa sostenuta è corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che conferma l'attestazione inerente l'inesistenza od attesa l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal presente regolamento.

5. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredate da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.

6. Limitatamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 3 lettera a), b) e c) a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, il procedimento istrut-

torio di liquidazione è preceduto dalla verifica in loco dell'avvenuta realizzazione delle opere. Entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, con il provvedimento di determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo, verrà disposta la liquidazione di quest'ultimo.

7. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.

Art. 16.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
- c) realizzazione dell'intervento in palese difformità rispetto ai punteggi assegnati ai sensi dell'art. 11;
- d) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12, comma 1;
- e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- f) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'art. 5, comma 1;
- g) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'art. 5, comma 2;
- h) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, anche a seguito di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

3. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo.

4. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6 della legge regionale n. 7/2000.

5. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

Sospensione dell'erogazione del contributo


1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'art. 11, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera c), in caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto al punteggio stesso.



Art. 19.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:

a) legge regionale n. 7/2000;

b) legge regionale n. 14/2002;

c) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 20.

Disposizione transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande sono presentate entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I modelli di cui agli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna.

Art. 21.

*Entrata in vigore**(Omissis).**Visto, Il Vicepresidente: BOLZONELLO***17R00208****REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2017, n. 3.

Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 52 del 6 marzo 2017)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) dello Statuto, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, di seguito denominate manifestazioni storiche, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, di conoscenza storica del territorio, di sviluppo

di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.

2. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni storiche, quali fondamentali rappresentanti del territorio regionale in Italia e nel mondo.

3. La Regione Emilia-Romagna valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;

b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;

c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni storiche;

d) l'aggregazione e la coesione sociale;

e) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo all'apprendimento scolastico.

Art. 2.

Definizioni

1. Le associazioni di rievocazione storica, che possono identificarsi fra l'altro in contrade, borghi, rioni e sestieri, hanno per finalità statutaria la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, fra cui:

a) l'arte della bandiera;

b) l'arte del tiro con l'arco e la balestra;

c) la musica;

d) la danza;

e) il costume;

f) le arti militari e le battaglie;

g) i palii, i giochi, i tornei, le giostre e le quintane;

h) gli sport della tradizione.

2. Le manifestazioni storiche consistono in rappresentazioni:


a) rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

b) che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale.

Art. 3.

Elenco regionale

1. È istituito presso l'assessorato competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 1.



2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

3. La domanda per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'art. 2, comma 1;
- b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
- c) documentazione fotografica delle attività svolte;
- d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna ed è tenuto costantemente aggiornato.

Art. 4.

Calendario annuale delle manifestazioni storiche e logo identificativo

1. Secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), la Giunta regionale approva il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 3, comma 1 e relativo all'anno successivo.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere contraddistinte, nelle proprie attività promozionali, da un logo identificativo recante la dicitura "Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna".

3. Requisito per la menzione nel calendario di cui al comma 1 è la regolarità dello svolgimento della manifestazione, secondo la periodicità che la contraddistingue, da almeno dieci anni.

4. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione dalla Regione Emilia-Romagna, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione.

Art. 5.

Competenze della Giunta

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, previo parere della competente commissione assembleare, con proprio atto definisce:

- a) le modalità d'iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 1;
- b) la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'art. 4, comma 2;

c) le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7, commi 1 e 2;

d) le modalità e i criteri per l'approvazione del calendario di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'atto di cui al comma 1 disciplina altresì ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'art. 3 sono svolte annualmente dalla stessa Giunta regionale, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica.

2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'art. 3 comporta la revoca dell'iscrizione.

Art. 7.

Concessione contributi

1. La Regione, con proprio bando, concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario di cui all'art. 4, comma 1, anche valorizzando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche d'interesse locale, sia le manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture.

2. La Regione, con proprio bando, concede contributi per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 8.


Norma di rinvio

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione delle manifestazioni storiche di cui all'art. 2 si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge regionale 24 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo spe-



cifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2017 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

Art. 10.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) numero e dislocazione geografica delle associazioni iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 3, finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'art. 7, comma 2 e progetti con essi supportati;

b) numero e dislocazione geografica delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale di cui all'art. 4 e finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. Le competenti strutture di assemblea e giunta si accordano per la migliore valutazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00142

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2017, n. 10.

Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Modifiche alla legge regionale n. 22/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Considerato quanto segue:

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi);

2. Le funzioni e la programmazione delle attività del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 22/2002. Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate;

3. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di attività del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall'Autorità, così come definite all'art. 30 della legge regionale n. 22/2002, con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attività esercitata dagli stessi uffici del CORECOM, ma anche delegata a professionisti del settore;

4. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilità dei membri del CORECOM anche a quei soggetti dediti, tra l'altro, alle attività di cui al punto precedente, al fine di evitare possibili conflitti di interessi.



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Incompatibilità.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 22/2002

1. L'art. 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Incompatibilità*). – 1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell'esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2017.

(*Omissis*).

17R00161

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2017, n. 11.

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 31 marzo 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;

Considerato quanto segue:

1. Occorre dare attuazione all'art. 91 della legge regionale n. 84/2015, in cui si prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una proposta con cui procedere ad una revisione degli ambiti territoriali di zona-distretto nel rispetto di determinati criteri, già esplicitati nel citato articolo;

2. La presente legge approva un primo elenco di zone-distretto di cui all'allegato B, risultante dall'accorpamento delle preesistenti, con l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento; a regime le zone-distretto rimangono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci;

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il piano di inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone-distretto;



4. La presente legge consente a tutti gli enti locali che esercitano la funzione sociale di partecipare al consorzio società della salute per assicurare l'esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria;

5. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione della presente legge allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di fusione per incorporazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano due o più società della salute;

6. La presente legge è stata oggetto di preventiva di-
samina da parte della Conferenza regionale dei sindaci nella seduta 20 settembre 2016;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, n. 40
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 1.

*Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale
n. 40/2005*

1. Alla lettera s-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: «ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti locali che esercitano la funzione sociale».

2. Alla fine della lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «, che può essere suddivisa in ulteriori articolazioni territoriali volte a garantire la partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.».

Art. 2.

Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 40/2005.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute*). — 1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei

limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza.».

Art. 3.

Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale n. 41/2005» sono inserite le seguenti: «e dai presidenti delle conferenze zonali integrate di cui all'art. 12-bis».

Art. 4.

Piani integrati di salute. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle zone-distretto di nuova istituzione di cui all'allegato B, il PIS promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale 40/2005 ed alla legge regionale 41/2005), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 21 della legge regionale 40/2005 è inserito il seguente:

«2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, ciascuna articolazione territoriale individua un referente che partecipa alle sedute degli organismi di cui agli articoli 11 e 12, con diritto di voto limitatamente alle deliberazioni di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), e all'art. 12, comma 6, lettere a) e b).».


Art. 5.

Zona-distretto. Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 64 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «Non possono essere individuate zone-distretto i cui comuni afferiscono a due aziende unità sanitarie locali diverse.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 64 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. La dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare competenze per la valutazione dei bisogni, garantire un ottimale livello dei servizi nonché generare economie di scala e risparmi da reinvestire sui servizi socio-sanitari.».



Art. 6.

Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Modifiche all'art. 70-bis della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 7 dell'art. 70-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «della conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale n. 41/2005» sono sostituite dalle seguenti: «della conferenza zonale integrata».

Art. 7.

Società della salute: finalità e funzioni. Modifiche all'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».

2. Il comma 2 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).»

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:

a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;

b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.»

5. Il comma 5 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3-ter, in forma diretta oppure:

a) tramite convenzione con l'azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);

b) tramite convenzione con uno degli enti aderenti per le attività di cui al comma 3, lettera d).»

Art. 8.

Costituzione della società della salute. Modifiche all'art. 71-quater della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 71-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali».

2. Al comma 3 dell'art. 71-quater della legge regionale n. 40/2005 la parola: «comunali» è sostituita dalle seguenti: «degli enti locali».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 71-quater della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano esercitate in modo coerente con la programmazione zonale. È fatto salvo quanto previsto all'art. 71-sexies comma 6.»

Art. 9.

Assemblea dei soci. Modifiche all'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «oppure dal presidente di ciascun ente locale diverso dal comune».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali».

3. Al comma 5 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 la parola: «comunali», in entrambi i casi, è sostituita dalle seguenti: «degli enti locali» e la parola: «comuni» è sostituita dalle seguenti: «enti locali».

4. Al comma 6 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: «sindaci dei comuni» sono inserite le seguenti: «o dai presidenti degli enti locali».


5. Dopo il comma 6 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-bis. All'assemblea dei soci della società della salute partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:

a) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 43/2004, in quanto soggetti che fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale;

b) il presidente del comitato di partecipazione e il presidente della consulta del terzo settore di cui all'art. 71-undecies;».

6. Il comma 7 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.



Art. 10.

Presidente della società della salute. Modifiche all'art. 71-octies della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 71-octies della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute.»

Art. 11.

Organi di controllo. Modifiche all'art. 71-decies della legge regionale n. 40/2005

1. La rubrica dell'art. 71-decies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Organi di controllo».

2. Il comma 1 dell'art. 71-decies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 71-decies della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.»

4. Dopo il comma 6-bis dell'art. 71-decies della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«6-ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute.»

Art. 12.

Le forme di partecipazione. Modifiche all'art. 71-undecies della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 71-undecies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo» sono sostituite dalle seguenti: «tra i rappresentanti delle associazioni senza finalità di lucro operanti nelle rispettive comunità locali nell'ambito della tutela, promozione e sostegno attivo».

Art. 13.

Finanziamento della società della salute. Modifiche all'art. 71-quaterdecies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 71-quaterdecies della legge regionale 40/2005 le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».

2. Al comma 2 dell'art. 71-quaterdecies della legge regionale 40/2005 le parole: «dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

Art. 14.

Personale. Modifiche all'art. 71-sexiesdecies della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 71-sexiesdecies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale.».

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 71-septiesdecies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 71-septies-decies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 16.

Competenze e attribuzioni. Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 3-bis dell'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «l'affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle» sono inserite le seguenti: «società della salute e, dove non costituite, su richiesta delle».

Art. 17.

Acquisto beni e servizi. Modifiche all'art. 101.1 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 101.1 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «L'ESTAR, nel rispetto di tali normative, può altresì operare per conto delle società della salute.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)

Art. 18.

Piano di inclusione zonale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

«2-bis. Il PIZ, in maniera coordinata ed integrata con il PIS, promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza



al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.»

2. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 le parole: «, nonché delle risorse previste dalla legge regionale n. 66/2008» sono soppresse.

Art. 19.

Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 41/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Il presidente della conferenza coincide con il presidente della conferenza zonale integrata di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 40/2005.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 34 della legge regionale 41/2005 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Per le zone-distretto nelle quali sono costituite le società della salute, le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall'assemblea dei soci della società della salute, fermo restando quanto previsto dall'art. 71-quater, comma 5-bis, della legge regionale n. 40/2005.»

Art. 20.

Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 41/2005 le parole: «, approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 70-bis della legge regionale n. 40/2005» sono soppresse.

Capo III

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 21.

Allegati A e B della legge regionale n. 40/2005

1. L'allegato A della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. Dopo l'allegato A della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto l'allegato B della presente legge.

3. Fino all'individuazione delle zone-distretto con le modalità di cui all'art. 64, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, le stesse sono determinate dall'allegato B della medesima legge.

4. Le zone-distretto non oggetto delle modifiche introdotte dalla presente legge continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70-bis e 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). A tal fine, restano fermi fino alla scadenza dei relativi contratti in essere, gli incarichi di direttore della società della salute e di responsabile di zona conferiti ai sensi dell'art. 64-bis e dell'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005.

Art. 22.

Zone-distretto di nuova istituzione

1. Gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018.

2. Nelle zone-distretto di nuova istituzione, per le finalità di cui all'art. 21, comma 2-bis, della legge regionale n. 40/2005, sono previste articolazioni territoriali corrispondenti alle zone-distretto preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Alle zone-distretto di nuova istituzione sono imputati tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle zone-distretto preesistenti.

4. Ciascuna azienda unità sanitaria locale recepisce i nuovi ambiti territoriali delle zone-distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova zona-distretto in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 70-bis e 71-bis della legge regionale n. 40/2005, nonché in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge.

5. In ciascuna zona-distretto di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è insediata la conferenza zonale integrata ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale n. 40/2005, nonché la conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), qualora la società della salute non sia l'unico modello organizzativo preesistente.

6. In fase di prima applicazione, la convocazione della conferenza zonale integrata di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 40/2005 e della conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale n. 41/2005, è effettuata dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, che svolge in via provvisoria le funzioni di presidente.

7. In caso di inadempienza a quanto disposto ai commi 5 e 6, alla convocazione delle conferenze provvede il Presidente della Giunta regionale e la presidenza delle stesse è assunta dal componente più anziano di età.

8. Nelle more dell'insediamento delle conferenze di cui al comma 5, continuano ad operare le conferenze afferenti alle zone-distretto preesistenti, che decadono non appena sono insediate le nuove.



Art. 23.

Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria

1. Nel caso in cui nella medesima zona-distretto sussistono due o più società della salute, queste procedono alla fusione per incorporazione secondo quanto disposto dall'art. 24.

2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, i comuni, in seguito all'individuazione delle nuove zone-distretto stabiliscono, nell'ambito della conferenza zonale dei sindaci, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, nel termine di trenta giorni dall'insediamento della conferenza stessa, se intendono aderire alla società della salute esistente, ai sensi dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, oppure, qualora non si realizzino le condizioni di cui all'art. 71-quater, comma 5, procedere allo scioglimento della società della salute esistente e alla conseguente stipula della convenzione socio-sanitaria di cui all'art. 70-bis della legge regionale 40/2005.

3. Fino a quando non divengono operativi i modelli di esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 2, continuano ad operare i preesistenti modelli organizzativi.

4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del direttore di una delle società della salute oggetto di accorpamento, i presidenti delle società della salute, su proposta delle giunte esecutive, nominano un commissario, che può essere scelto anche tra i direttori delle società della salute coinvolte nell'accorpamento. Il commissario rimane in carica fino a quando non diviene operativo il nuovo modello organizzativo.

Art. 24.

Fusione per incorporazione delle società della salute

1. Nelle zone-distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più società della salute, le assemblee dei soci delle stesse procedono ad una fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta la maggior quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette assemblee, l'ente incorporante.

2. Dopo avere individuato l'ente incorporante ai sensi del comma 1, le giunte esecutive delle società della salute interessate redigono, entro i termini previsti dal provvedimento di cui al comma 6, un progetto di fusione, nel quale devono essere presenti i seguenti elementi:

- a) la denominazione e la sede delle società della salute partecipanti alla fusione;
- b) la convenzione istitutiva della società della salute incorporante a seguito della fusione e lo statuto;
- c) le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della società della salute incorporante a seguito della fusione;

d) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società della salute partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società della salute incorporante.

3. Il progetto esecutivo è corredato dai seguenti documenti:

- a) la situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio delle società della salute interessate dall'incorporazione;
- b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società della salute interessate all'incorporazione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- c) una relazione illustrativa da cui risultino, in particolare, i criteri di determinazione delle quote di partecipazione dei singoli soci alla società della salute incorporante a seguito della fusione.

4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati presso le sedi delle società della salute partecipanti alla fusione e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

5. Decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione ai sensi del comma 4, le assemblee dei soci interessate decidono, nei successivi quindici giorni, in ordine all'incorporazione attraverso l'approvazione del progetto esecutivo, ciascuna deliberando secondo le modalità previste nella propria convenzione istitutiva e nel proprio statuto.

6. Ulteriori elementi di dettaglio in merito ai tempi, alle procedure e alle modalità per la fusione per incorporazione delle società della salute interessate sono disciplinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

7. A seguito della incorporazione, l'assemblea dei soci della società della salute approva l'integrazione dello statuto e della convenzione istitutiva della società della salute incorporante secondo le determinazioni del progetto di cui al comma 2.

Art. 25.


Effetti della fusione per incorporazione delle società della salute

1. La società della salute incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società della salute partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, antecedenti all'incorporazione. Sono altresì trasferiti alla società della salute incorporante i patrimoni delle società della salute incorporate, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente o assegnato.

Art. 26.

Programmazione intermedia

1. Nell'ambito delle zone-distretto di nuova istituzione è approvato, sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani zonali e che rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale.



Art. 27.

Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone-distretto

1. Per il quinquennio 2018-2022 alle zone-distretto di nuova istituzione è erogato un contributo di primo avvio nella misura pari a 50.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento.

2. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a 150.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento, nel caso in cui sia stato individuato come modello organizzativo la società della salute.

4. Al fine di incentivare ulteriormente gli accorpamenti di cui al comma 1, nonché nuovi accorpamenti tra zone-distretto, il piano sanitario e sociale integrato regionale può individuare ulteriori specifici incentivi di finanziamento attribuiti con vincolo di destinazione e prevedere altresì punteggi aggiuntivi nei bandi regionali.

5. I contributi di cui al comma 3 e gli eventuali incentivi sono maggiorati del 30 per cento nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona-distretto abbiano aderito al modello organizzativo della società della salute.

Art. 28.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali.

2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal 2018, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l'accorpamento delle zone-distretto ed alle eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.

3. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui al comma 2, valuta i risultati ottenuti dalla revisione delle zone-distretto al fine di considerare:

a) la possibilità di rivedere la perimetrazione delle zone-distretto, anche valutando l'opportunità dell'eventuale revisione degli ambiti territoriali aziendali per con-

sentire, ove necessario, l'istituzione di zone-distretto composte da comuni attualmente afferenti ad aziende unità sanitarie locali diverse;

b) l'implementazione delle misure finalizzate a garantire analoghi livelli di servizi socio-sanitari a tutti i residenti nelle zone di confine mediante una maggiore integrazione delle prestazioni erogate dalle diverse aziende unità sanitarie locali.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati complessivamente in euro 2.730.000,00 per ciascun anno dal 2018 al 2022, si fa fronte per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019 per euro 800.000,00 e con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019 per euro 1.930.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 2017

ROSSI


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2017.

(Omissis).

17R00162



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 0 0 7 *

